



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, composto dai Magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI - PRESIDENTE
DR. ALESSANDRO PETRONZI - GIUDICE REL. *est.*
DR.SSA LUCIA FRANCESCA IORI - GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La ricorrente, St _____, con opposizione allo stato passivo del fallimento di Abbonditerni S.r.l. in liquidazione ha impugnato il decreto del G.D. emesso in data 28 settembre 2017 chiedendo l'accoglimento della istanza di restituzione di due terreni con annesso fabbricato, tempestivamente formulata dalla stessa in data 9 marzo 2017.

La opponente ha esposto che: - la stessa, unitamente a _____ a e _____ è comproprietaria di due terreni tra loro contigui, siti l'uno nel Comune di Cabiato, distinto al Catasto Terreni di detto Comune alla partita 1715, mappale _____, l'altro nel Comune di Mariano Comense e distinto al Catasto Terreni di detto Comune alla partita 7018, mappale _____ - su detti terreni era stato costituito, con atto del 24 maggio 2002, un diritto di superficie, della durata di quindici anni, in forza del quale la odierna parte resistente aveva edificato un fabbricato; - con raccomandata datata 19 maggio 2017 il Curatore del Fallimento aveva formulato richiesta di rinnovo del suddetto diritto di superficie; - tale richiesta avrebbe dovuto ritenersi inefficace, in quanto

N. _____ /2018 Decr.
N. 5006/2017 R.G..
N. _____ Cron.
N. _____ Rep.

Fatto avviso a:

- Registro Imprese;
- Collegio Notarile;
- Archivio Notarile;
- P.M.

Como, _____

Il cancelliere

effettuata successivamente alla scadenza del termine di estinzione del diritto reale; - tuttavia, il Tribunale di Como aveva rigettato le istanze di restituzione dei terreni con annessi fabbricati ritenendo ancora in essere il diritto di superficie, stante la tempestività del rinnovo effettuato dal Curatore; - a voler ritenere rinnovato il diritto di superficie, per tale rinnovo il Fallimento avrebbe dovuto versare alle comproprietarie dei terreni un corrispettivo di 100.000,00 euro. Conclusivamente la opponente ha chiesto: - in via principale, la declaratoria della estinzione del diritto di superficie sui terreni di cui è comproprietaria con la conseguente restituzione degli stessi e dell'annesso fabbricato ivi costruito dalla resistente; - in via subordinata, la condanna della parte resistente al pagamento, in prededuzione, in favore delle comproprietarie dei terreni, del corrispettivo di 100.000,00 euro, dovuto per il rinnovo del diritto di superficie.

La curatela si è costituita sostenendo, innanzitutto, la tempestività della richiesta di rinnovo del diritto di superficie sui terreni oggetto dell'istanza di restituzione. Inoltre, ha evidenziato l'inammissibilità della domanda, di parte ricorrente, volta ad ottenere la condanna del Fallimento al pagamento di un corrispettivo per il rinnovo del diritto di superficie, poiché la stessa è stata formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo. Per tali ragioni, ha chiesto conclusivamente il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'impugnato decreto, con la condanna della ricorrente alla rifusione in favore del Fallimento delle spese e compensi di lite.

L'opposizione promossa dalla ricorrente risulta infondata.

Parte ricorrente con la opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento S.r.l. in liquidazione, del 28 settembre 2017,

contesta innanzitutto il mancato accoglimento della istanza di restituzione dei terreni di cui è comproprietaria e del fabbricato sugli stessi insistente.

La ricorrente sostiene infatti di aver acquistato mediante accessione, unitamente alle altre comproprietarie dei terreni, la proprietà del fabbricato su di essi insistente, essendo intervenuta l'estinzione del diritto di superficie, in esercizio del quale tale fabbricato era stato realizzato.

Secondo la opponente, infatti, tale estinzione sarebbe intervenuta in data 23 maggio 2017, alla scadenza del termine di quindici anni previsto dal contratto costitutivo, e pertanto in data anteriore rispetto a quella in cui si è perfezionata la richiesta di rinnovo del diritto di superficie effettuata dal Curatore del Fallimento.

Tale assunto è infondato.

Il contratto costitutivo del diritto di superficie di cui è causa prevede a pag. 3 che *“la presente costituzione di diritto di superficie è stipulata per la durata di 15 (quindici) anni da oggi, rinnovabili a richiesta della società concessionaria per altri 15 (quindici) anni”* (doc. 2 fascicolo parte resistente).

Per il computo del menzionato termine va fatta applicazione delle regole previste dall'art. 2963 c.c.

Tale norma, sebbene dettata in materia di prescrizione, contiene principi generali applicabili, secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il computo sia di termini processuali che di termini sostanziali, laddove non diversamente previsto (*arg. ex* Cass. 9536/1991, Cass. 13406/2017).

In particolare, nel caso di specie, ove il termine è fissato in anni, va fatta applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 2963 c.c. secondo

cui *“la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale”*.

La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto modo di precisare infatti che *“per i termini mensili o annuali (...), si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale”* (Cass. 22699/2013).

Pertanto, deve ritenersi che nel caso in esame il termine di estinzione del diritto di superficie sarebbe scaduto *“allo spirare”* del 24 maggio 2017, ossia il giorno corrispondente a quello del mese e dell’anno iniziali, ovvero il 24 maggio 2002, data in cui fu stipulato l’atto notarile.

Tuttavia, il Curatore del Fallimento resistente ha esercitato tempestivamente la facoltà di rinnovo prevista dal contratto costitutivo del diritto superficie in favore della concessionaria.

Infatti, come risulta dai documenti in atti allegati, le comproprietarie dei terreni concedenti il diritto di superficie,

hanno ricevuto la raccomandata contenente la richiesta di rinnovo del suddetto diritto reale in data 24 maggio 2017 e dunque prima che lo stesso si estinguesse per scadenza del termine (doc. 4).

Ne consegue pertanto la infondatezza della istanza di restituzione dei terreni siti l’uno nel Comune di Cabiato (Catasto Terreni, partita 1715, mappale l’altro nel Comune di Mariano Comense (Catasto Terreni, partita 7018, mappale) con annesso fabbricato, formulata in data 9 marzo 2017 dalla

odierna opponente, stante l'intervenuto rinnovo del diritto di superficie in favore dell'odierna parte resistente.

Quanto alla domanda della opponente diretta ad ottenere la condanna del Fallimento al pagamento di un corrispettivo per il rinnovo del diritto di superficie, essa è inammissibile.

Stante la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo, è precluso, in questo giudizio, l'esame di questioni irrilevabili d'ufficio non dedotte nella domanda di ammissione al passivo e vanno dichiarate inammissibili le domande formulate per la prima volta in tale sede (*arg. ex. Cass. 19605/2004*).

Ne consegue l'inammissibilità della domanda di condanna della parte resistente al pagamento della somma di 100.000,00 a titolo di corrispettivo per l'intervenuto rinnovo del diritto di superficie, peraltro in prededuzione, stante la mancata tempestiva formulazione della stessa in sede di istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento.

Da quanto sin qui esposto consegue il totale rigetto della presente opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi su valori minimi per lo scaglione di riferimento in concreto applicabile (valore indeterminabile complessità bassa), escludendo dal computo la fase istruttoria, di fatto non espletata, attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta.

Il rigetto della opposizione giustifica l'applicazione dell'art. 13, c. 1-*quater*,

D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e, pertanto, la parte opponente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione;

P.Q.M.

- a) rigetta l'opposizione allo stato passivo;
- b) condanna alla rifusione in favore del Falliment S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore fallimentare *p.t.*, delle spese di lite che si liquidano in euro 2.768,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge;
- c) visto l'art. 13, c.1-*quater*, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, dichiara tenuta la parte opponente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1-*quater* d.p.r. 115/2002.

Si comunichi.

Como, 31.01.2018

IL GIUDICE est.

(*dr. Alessandro Petronzi*)

IL PRESIDENTE

(*dr.ssa Anna Invernini*)

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Ogg 1 - FEB 2018

CANCELLERIA